

La presente deliberazione viene affissa il **26 OTT. 2009** all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## **PROVINCIA di BENEVENTO**

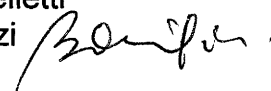
**Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 554 del 20 OTT. 2009**

**Oggetto: Corte di Appello di Napoli- Sez. Lav.- Napoletano Anna Maria c/ - Provincia di Benevento – Ricorso sentenza Trib. Lav. Bn n. 5528/06 -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.**

L'anno duemilanove il giorno VENTI del mese di OTTOBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

|                                    |                   |                |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) Prof.Ing. Aniello Cimitile      | - Presidente      | _____          |
| 2) Avv. Antonio Barbieri           | - Vice Presidente | _____          |
| 3) Dr. Gianluca Aceto              | - Assessore       | _____          |
| 4) Ing. Giovanni Vito Bello        | - Assessore       | _____          |
| 5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi | - Assessore       | _____          |
| 6) Dr. Anna Chiara Calmieri        | - Assessore       | _____          |
| 7) Dr. Carlo Falato                | - Assessore       | <b>ASSENTE</b> |
| 8) Dr. Nunzio Pacifico             | - Assessore       | <b>ASSENTE</b> |
| 8) geom. Carmine Valentino         | - Assessore       | _____          |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti  
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi



### **LA GIUNTA**

**Premesso** che con ricorso in appello notificato il 30/07/09 la sig.ra Napoletano Anna Maria agiva in giudizio contro questa Amministrazione avverso la sentenza Tribunale Lav. Bn n. 5528/06;

**Con** determina n. 376/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

**Rilevato** che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi alla Corte di Appello di Napoli Sez. Lav. da Napoletano Anna Maria c/ Provincia di Benevento in appello alla sentenza Tribunale Lav. Bn n. 5528/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 376/09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Filomena Lazzazera)

### **LA GIUNTA**

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.376/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso da Napoletano Anna Maria contro questa Amministrazione con ricorso notificato il 30/07/09 avverso la sentenza Tribunale Lav. Bn n. 5528/06;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto

(Dr. Claudio Uccelletti)

**IL PRESIDENTE**  
(Prof. Ing. Amelio Cimitile)

N. 739 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

**BENEVENTO** 26 OTT. 2009

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 26 OTT. 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

12 NOV. 2009

Il **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 06 NOV. 2009.

☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)  
☒ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)

☐ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**BENEVENTO**, li 12 NOV. 2009

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

2 Copia per  
SETTORE AA. LL. e Inf. Pers.  
SETTORE \_\_\_\_\_  
SETTORE \_\_\_\_\_  
Revisori dei Conti  
Nucleo di Valutazione

1366  
27.10.09  
il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

1 Conf. Capigruppo

**CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

**RICORSO IN APPELLO**

*em*  
**Napolitano Anna Maria**, nata a Calvi San Nazario (BN) il giorno 16 giugno 1956, residente in San Giorgio del Sannio alla IV Traversa n. 5 di Viale Spinelli, codice fiscale NPL NMR 56H56 B449W, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Fraenza ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alberto Raguzzino sito in Napoli al Corso Secondigliano n. 167, in virtù di mandato a margine del presente atto d'appello.

**Appellante**

**CONTRO**

**Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del suo legale rappresentante, Presidente *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede in Benevento alla Piazza Castello.

**Appellata**

**AVVERSO**

la sentenza n. 5528/06 del 21.12.2006, emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Civile di Benevento, Sezione Lavoro, Dott. Roberto De Matteis, depositata in data 28.12.2006 e notificata in data 23.01.2007.

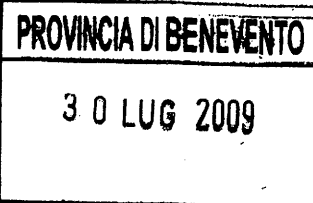
**FATTO**

Con ricorso depositato in data 03.05.2006 la Sig.ra Napolitano Anna Maria premetteva di essere stata dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, poi Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal 1979 al 1999 per poi transitare all'Amministrazione Provinciale di Benevento presso la quale ricopriva compiti di Istruttore Direttivo Amministrativo e di Responsabile dell'Ufficio per il Collocamento Obbligatorio al Lavoro. L'istante, nel mese di luglio del 2002, iniziava ad accusare improvvisi rialzi pressori accompagnati da cefalea gravativa e vertigini intense per cui si sottoponeva ad indagini specialistiche che consentivano la diagnosi di una "Ipertensione arteriosa" che richiedeva immediato ed adeguato trattamento farmacologico. Il 14.01.2003, a seguito di un Day Ho-

21 LUG. 2009

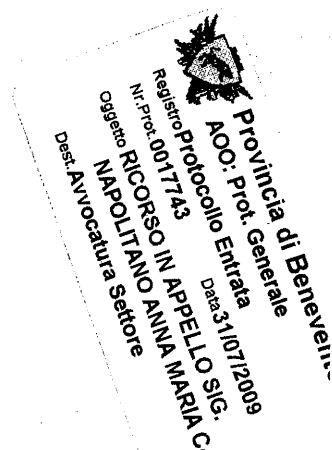
**COPIA**

21 FEB. 2007



STUDIO LEGALE FRAENZA  
Via del Sannio 13  
82032 Cerreto Sannita (BN)  
Tel/Fax 0824/860297

VIE' MANDATO  
SULL'ORIGINALE



SETTORE AVVOCATURA  
PROT. N. 5428  
DEL 14 AGO 2009

spital effettuato presso il P.O. "Rummo" di Benevento, veniva evidenziata una "Cardiopatía ischemica in Ipertensione arteriosa". Ritenendo che tali affezioni potessero essere ascritte alla specifica attività lavorativa presentava pertanto, in data 26.08.2002, istanza di riconoscimento di causa di servizio per la seguente affezione: 1) Ipertensione arteriosa con iniziale danno d'organo. In data 24.03.2003, con verbale modello ML/AB n° 356, la Commissione Medico-Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Caserta riconosceva alla ricorrente la patologia sopra indicata quale dipendente da causa di servizio con ascrivibilità della stessa alla Tab. B Mis. Max e con giudizio di idoneità al servizio. Nonostante ciò, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (olim Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie), esprimeva, nella seduta n° 125 del giorno 26.04.2005, parere negativo sul riconoscimento di detta patologia.

Tanto premesso la ricorrente chiedeva di: a) accertare l'esistenza di un rapporto diretto e/o concausale preponderante ed efficiente tra il lavoro svolto e la patologia lamentata; b) conseguenzialmente dichiarare che la patologia lamentata fosse dipendente da causa di servizio; c) per l'effetto condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente, legale rappresentante *pro tempore*, al riconoscimento della causa di servizio ed alla erogazione di tutti i benefici di legge, ivi compreso il riconoscimento del diritto alla liquidazione dell'equo indennizzo nonché al pagamento delle spese, diritti, ed onorari di giudizio oltre al rimborso forfettario nella misura del 12,50% ed oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione.

In via istruttoria chiedeva che il Giudice adito volesse nominare un Consulente Tecnico di Ufficio ai fini dell'accertamento della patologia lamentata e del rapporto causale della stessa con la specifica attività lavorativa svolta da essa ricorrente. Depositava: - documentazione amministrativa; - documentazione medico-sanitaria; - consulenza tecnica medico-legale; - lettera

di convocazione per tentativo di conciliazione; - verbale di mancata conciliazione.

Veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 28.09.2006 ed il ricorso, con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, veniva regolarmente notificato all'Amministrazione Provinciale di Benevento che si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto sul presupposto che la ricorrente non avrebbe mai espletato funzioni dirigenziali né di coordinamento o direzione e che, in ogni caso, la patologia lamentata non fosse dipendente da causa di servizio.

Il giudice di primo grado, disattendendo la richiesta di nomina di CTU avanzata ritualmente della ricorrente (nel ricorso introduttivo e nei verbali di udienza), riservava la causa in decisione all'udienza del 21.12.2006 e, con sentenza n. 5528/06 del 21.12.06, rigettava il ricorso compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio con provvedimento francamente poco condivisibile e quanto meno opinabile.

La sentenza richiamata è ingiusta ed erronea e, pertanto, meritando di essere riformata, avverso la stessa viene proposto appello per i seguenti motivi:

**- Sulla presunta carenza di prova.**

Con la sentenza impugnata il Giudice, ricorrendo in un macroscopico quanto incomprensibile errore, ha argomentato sull'unico presupposto che la ricorrente non abbia fornito alcuna prova circa l'espletamento di funzioni dirigenziali e/o di coordinamento, in presenza di una specifica contestazione ad opera della resistente.

E' del tutto evidente l'equivoco in è incorso il giudicante allorquando questi non sembra aver tenuto in alcuna considerazione che, nel ricorso introduttivo, l'odierna appellante deduceva l'insorgere di specifica patologia in rapporto eziologico con l'espletamento delle ricoperte mansioni di Istruttore Direttivo Amministrativo e di Responsabile per il Collocamento Obbligatorio al lavoro. Mai la ricorrente ha agito o ha inteso agire per ottenere il riconoscimento dei richiesti benefici in virtù dell'espletamento di funzioni

dirigenziali e/o di coordinamento.

Le motivazioni poste alla base del pronunciamento del giudice di prime cure appaiono generiche e laconiche alla luce della incontrovertibile circostanza che, ad un attento esame degli atti depositati nel fascicolo di primo grado, mai oggetto di alcuna contestazione ad opera di controparte, la domanda risulta essere ritualmente e pienamente provata. In particolare la qualifica rivestita dalla ricorrente emerge con chiarezza da atti di esclusiva provenienza dell'Amministrazione Provinciale convenuta: in particolare si richiama all'attenzione sulla determinazione n. 114/09 (pag. 8 della produzione ed allegazione di parte) con la quale il Dirigente del Settore Politiche del Lavoro determina l'approvazione dell'organizzazione del settore sulla scorta di alcuni schemi (pag. 9 e 10 della produzione ed allegazione di parte) dai quali risulta la specifica individuazione e collocazione della Sig.ra Napolitano quale **Responsabile della Unità Operativa Disabili**.

Non basta! Altra successiva comunicazione (pag. 11 della produzione ed allegazione di parte), sempre di provenienza dell'Ente convenuto e mai oggetto di alcuna contestazione, qualifica la stessa Napolitano quale **Responsabile del procedimento e Funzionario del Servizio Disabili**.

Sembra che la prova in ordine alla qualifica ed alle mansioni svolta possa, dopo tali richiami, ritenersi decisamente raggiunta.

Tanto la dottrina e la letteratura medico-legale quanto numerosi precedenti giurisprudenziali confermano lo stretto rapporto esistente tra alcune attività lavorative, per lo più impiegate, ed in particolare quella caratterizzata da funzioni di responsabilità, con l'insorgenza della ipertensione arteriosa e delle sue complicità, tra cui anche la cardiopatia ischemica. Basti pensare ad esempio al continuo stress, alle preoccupazioni, alle ansie, che l'odierna ricorrente, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Collocamento Obbligatorio al Lavoro, ha dovuto subire nella sua lunga carriera, caratterizzata da ritmi di vita molto frenetici, condizionata dal rispetto degli orari e dai tempi ristretti per la esecuzione delle prestazioni e degli adempi-

menti. Senza tralasciare i continui contatti con il pubblico, l'analisi delle problematiche legate alla organizzazione del lavoro, la rendicontazione al responsabile di settore in ordine al rispetto dei parametri di efficacia, efficienza e qualità dell'azione amministrativa nonché la diretta gestione della organizzazione interna del servizio.

D'altronde, nel processo del lavoro, qualora il giudice reputi insufficienti le prove già acquisite ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 11353 del 17 luglio 2004, ricordando che il contemperamento del principio dispositivo con l'esigenza della ricerca della verità materiale costituisce una caratteristica precipua del rito speciale del lavoro, per cui il giudice non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova. In particolare dal corpo di tale sentenza si richiama testualmente: *"I poteri d'ufficio del giudice del lavoro possono essere esercitati pur in presenza di già verificatesi decadenze e preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa, inoltre, il giudice non può respingere la domanda adducendo il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore, ma deve valutare se gli accertamenti compiuti dal datore di lavoro forniscano di per sé la prova della sussistenza degli elementi richiesti per il beneficio e, in mancanza, disporre tutte le più opportune indagini di carattere tecnico"*.

In tal senso si era già in precedenza espressa la Suprema Corte con due distinte sentenze, la n. 5724 del 10 giugno 1999 e la n. 11823 del 5 agosto 2003, con le quali statuiva rispettivamente che: *"Il dipendente che agisca per ottenere l'equo indennizzo è tenuto solo ad osservare un onere di allegazione, dovendo la domanda giudiziale contenere l'indicazione specifica dell'infermità denunciata, delle cause che la determinarono e delle conse-*

guenze di essa sulla sua integrità fisica; ne consegue che, ove la procedura per il riconoscimento dell'equo indennizzo si sia interrotta dopo il compimento dei prescritti atti sanitari, il giudice non può respingere la domanda adducendo il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore, ma deve valutare se gli accertamenti compiuti dal datore di lavoro forniscano già la prova della sussistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per il riconoscimento del beneficio, e, in mancanza, disporre tutte le più opportune indagini giudiziali di carattere tecnico" e che "In tema di onere della prova delle condizioni che legittimano il riconoscimento dell'equo indennizzo, poiché per la sussistenza della causa di servizio, si richiede unicamente che le infermità dipendano dall'adempimento degli obblighi di servizio, e quindi anche dall'espletamento di un'attività del tutto normale per il dipendente, è sufficiente che il lavoratore allegghi nel ricorso introduttivo il contenuto della propria attività lavorativa perché il giudice possa ritenere pacifiche le modalità di svolgimento dell'attività e valutarne la possibile incidenza causale nella genesi della malattia denunciata".

Del resto la sussistenza del nesso causale tra lo svolgimento dell'attività lavorativa e le patologie lamentate dalla Napolitano, è stata pienamente riconosciuta anche dalla C.M.O. dell'Ospedale Militare di Caserta la quale, con verbale n. 356 del 24.03.2003 ha avuto modo di affermare la piena dipendenza da causa di servizio con conseguente riconoscimento del diritto all'equo indennizzo.

A tal proposito giova ricordare che: "L'atto pubblico, nella specie, il verbale della commissione medico ospedaliera (CMO), fa piena prova (salvo querela di falso) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti...". Nel caso di specie, poi, anche le valutazioni compiute dal pubblico ufficiale sulla documentazione esaminata non sono mai state oggetto di al-

cuna contestazione con la conseguenza che non si può in alcun modo mettere in dubbio la legittimità e la veridicità del giudizio formulato dalla commissione. (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8070).

In definitiva l'errore commesso dal Giudice nella valutazione dell'effettiva sussistenza degli elementi di prova e nell'immotivato e del tutto ingiustificato diniego della richiesta CTU comporta sicuramente la nullità della sentenza impugnata e la necessità di riforma della stessa.

Per tutto quanto innanzi l'appellante come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa,

### **CHIEDE**

alla Ecc.ma Corte di Appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, di accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

1) accogliere il proposto appello e, in riforma della sentenza impugnata, previo espletamento di CTU, accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto diretto e/o concausale preponderante ed efficiente tra il lavoro svolto dalla ricorrente e la patologia lamentata dalla stessa;

2) conseguenzialmente riconoscere che la patologia lamentata dalla ricorrente sia dipendente da causa di servizio;

3) per l'effetto condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente, legale rappresentante *pro tempore*, al riconoscimento della causa di servizio ed alla erogazione di tutti i benefici di legge, ivi compreso il riconoscimento del diritto alla liquidazione dell'equo indennizzo;

4) condannare infine l'appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari sia del primo grado che del presente giudizio oltre al rimborso forfettario del 12,50%, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Antonio Fraenza anticipatorio ai sensi dell'art. 93 cpc.

Si esibiscono e depositano in cancelleria i seguenti documenti:

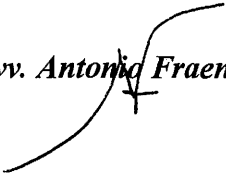
1- copia conforme sentenza Tribunale Benevento, Sez. Lavoro, n. 5528/06.

2- fascicolo di parte di primo grado.

Salvis Juribus.

Cerreto/Napoli, li 20 febbraio 2007.

*Avv. Antonio Fraenza*





# CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

\*\*\*\*\*

## SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

\*\*\*\*\*

n 1408 /07 Reg.gen.Lavoro

Il Presidente

Letto il ricorso che precede;

Premesso che, a fronte dell'elevato e crescente numero di procedimenti di lavoro, previdenza e assistenza sopravvenuti, non è possibile, pur con il massimo impiego delle risorse disponibili, fissare le udienze di discussione nei termini (ordinatori) previsti dall'art.435 c.p.c.;

Che, pertanto, al fine di evitare ulteriori differimenti del processo, è opportuno che, nelle more dell'udienza di discussione, i difensori delle parti appellanti abbiano cura di:

- notificare i ricorsi d'appello con un anticipo tale che consenta loro di procedere nei termini anche alla rinnovazione della notifica eventualmente viziata;
- depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione l'appello notificato;
- produrre copia degli atti introduttivi del giudizio e della eventuale CTU disposta in prime cure;

Visto l'art.435 c.p.c.,

Visto l'art.151 disp.att.c.p.c.,

fissa

l'udienza del 9/12/09 ore 09,30 per la discussione dinanzi al Collegio.

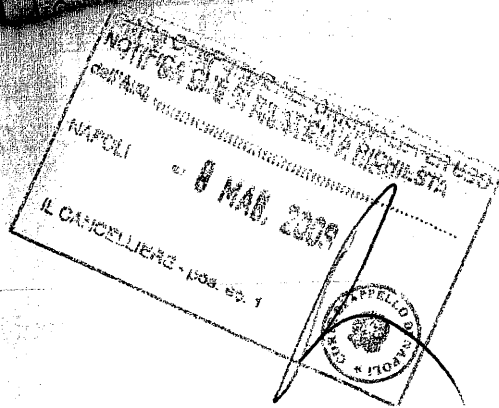
Nomina relatore il dr. **Carla Musella (I<sup>a</sup> unità)**

Napoli, 27/03/07

**IL PRESIDENTE**  
(dr. Giuseppe Del Bene)

Depositato in Cancelleria il 27/03/07

Il cancelliere



Si notificchi, ed istanza dell'Avv. Antonio Esposito  
Sindaco Provinciale di Benevento, in  
persona del suo legale rappresentante, Presidente  
p.t., domiciliato per le cause presso la  
sede in Benevento alla Piazza Castello

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE</b><br><b>CORTE DI APPELLO DI NAPOLI</b><br>Io sottoscritto Ufficiale Giud. ho notificato copi<br>dell'antescritto atto ad <del>es</del> intimat ne desi-<br>gna domicili mediante spedizione in plico<br>raccom. con A.R. dell'Ufficio Postale di Napoli 2 |             |
| NA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29 LUG 2009 |
| Corte di Appello - NAPOLI<br>Ufficiale Giudiziario E3<br>Inmacolata De Bono                                                                                                                                                                                                                   |             |